



Corte di Appello di Bari

DECRETO N. 36

IL PRESIDENTE

Letta la nota del Presidente della III Sez. pen. in data 21.12.2023 (nel p. n. 1263/23 R.G.) con la quale si evidenzia che le disposizioni tabellari vigenti demandano alla cognizione dei presidenti delle sezioni penali, a rotazione, i ricorsi concernenti l'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002, e che detta disposizione deve intendersi richiamata anche per le opposizioni ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello stato, laddove la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, opina nel senso che quel ricorso introduce una controversia di natura civile, da trattare col rito sommario, di spettanza dei magistrati addetti al settore civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia pronunciato in un giudizio penale;

ritenuto che, in conseguenza di tanto, deve provvedersi alle necessarie modifiche tabellari;

sentiti in data 29.1.2024 i presidenti delle sezioni civili e penali, che hanno convenuto;

rilevato che la tabella vigente, all'art. 2.11, già contempla tra le materie assegnate alla cognizione della I sezione civile quella degli "Onorari professionali richiesti con procedure speciali e ricorsi avverso decreti di liquidazione di compensi ai C.T.U." (punto 14), sicchè, per affinità, a quella sezione debbono essere assegnati anche i ricorsi in opposizione ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello stato, proposti ai sensi dell'art. 170 d.p.r. n. 115/2002, anche avverso decreto di liquidazione pronunciato in un giudizio penale;

P.T.M.

applicato l'art. 7 bis O.G., in via immediata ed urgente, così provvede:

Nell'ambito del settore penale, la rubrica del paragrafo 2.28 "ASSEGNAZIONE DEI RICORSI EX ARTT. 99 E 170 DEL T.U N. 115/02" (pag. 83) deve essere modificata nel seguente modo: "ASSEGNAZIONE DEI RICORSI EX ART. 99 DEL T.U N. 115/02";

Nell'ambito del settore penale, è introdotto il paragrafo 2.28 bis, con la seguente rubrica: "ASSEGNAZIONE DEI RICORSI EX ART. 170 DEL T.U N. 115/02", e con il seguente testo: "I ricorsi proposti contro i provvedimenti ex art. 170 del d.p.r. n. 115/2002, che riguardino gli onorari professionali richiesti con procedure speciali e i ricorsi avverso decreti di liquidazione di compensi

ai C.T.U. e i decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello stato, anche se pronunciati in un giudizio penale, sono assegnati alle sezioni civili della Corte";

Nell'ambito del settore civile, l'art. 2.11 lett. A) "Materie assegnate alla I sezione civile" (pag. 73), è così modificato al punto 14: "ricorsi proposti contro i provvedimenti ex art. 170 del d.p.r. n. 115/2002, che riguardino gli onorari professionali richiesti con procedure speciali e ricorsi avverso decreti di liquidazione di compensi ai C.T.U. nonché avverso i decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello stato, anche se pronunciati in un giudizio penale".

Ordina la comunicazione del presente decreto ai Presidenti di Sezione, ai Consiglieri, ai Giudici ausiliari, al Dirigente amministrativo, al Procuratore generale in sede, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari, nonché al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della giustizia, dopo aver acquisito il parere del Consiglio giudiziario.

Bari, addì 31 gennaio 2024

Il Presidente
Francesco Cassano

Come da correzione di errore materiale disposta con decreto n. 84 del 5/3/2024, « nel dispositivo del decreto n. 36/2024, prima della frase: "Ordina la comunicazione del presente decreto...", deve leggersi e ~~ritener~~ la frase: "L'esecutività del decreto è subordinata al parere favorevole unanime del Consiglio giudiziario" »

Bari, 5/3/2024

IL DIRETTORE
di via A.M. STOLA
per Stolaip